

IMU E TRIBUTI LOCALI

Dichiarazione Imu 2021: c'è tempo fino al 31 dicembre 2022

di **Gennaro Napolitano**

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Decreto “**Semplificazioni fiscali**” ha introdotto alcune significative **novità** anche in materia di **calendario fiscale**, prevedendo, tra le altre cose, lo slittamento di alcuni termini.

In particolare, l'[articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022](#) (convertito, con modificazioni, dalla **L. 122/2022**) stabilisce che “il **termine** per la **presentazione** della **dichiarazione** sull’imposta municipale propria (**Imu**) di cui all’articolo 1, comma 769, L. 160/2019, relativa all’**anno di imposta 2021** è **differito al 31 dicembre 2022**”.

Si ricorda che, **a regime**, i soggetti passivi sono tenuti a presentare o, in alternativa, a trasmettere in via telematica la **dichiarazione Imu** entro il **30 giugno** dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati da cui discende un diverso ammontare del tributo dovuto (**cf. articolo 1, comma 769, L. 160/2019**).

Come si legge nella Relazione illustrativa del **D.L. 73/2022**, il differimento del termine di presentazione al 31 dicembre 2022 si inserisce “*nel solco degli interventi connessi alla durata della crisi economica dovuta alla pandemia e del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso emergenza da Covid-19*”.

In tal modo, il legislatore ha inteso riconoscere ai contribuenti la possibilità di usufruire di un **intervallo temporale più esteso** per fornire le informazioni sui **benefici Imu** fruiti durante il periodo dell’emergenza Covid-19: anche tale evenienza, infatti, determina il sorgere dell’obbligo dichiarativo.

Peraltro, con il **D.M. 29.07.2022** del **Ministero dell’Economia e delle finanze** è stato approvato

il **nuovo modello di dichiarazione**, con relative istruzioni, da utilizzare agli effetti dell'**Imu** (nonché dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - IMPI). Il nuovo modello **sostituisce** quello approvato con il precedente **D.M. 30.10.2012** del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tra le **novità** presenti all'interno del nuovo modello dichiarativo si segnala, ai nostri fini, l'inserimento del campo **"21"** che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di **benefici** fiscali derivanti dal **Quadro temporaneo Aiuti di Stato** che hanno interessato l'**Imu** durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti:

- [**articolo 177 D.L. 34/2020**](#) (recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020);
- [**articolo 78 D. L. 104/2020**](#) (recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020);
- [**articoli 9 e 9-bis D. L. 137/2020**](#) (recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020);
- [**articolo 1, comma 599, L. 178/2020**](#) (Legge di bilancio 2021);
- [**articolo 6-sexies D. L. 41/2021**](#) (recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19"*, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021).

Le agevolazioni appena indicate sono state richiamate dal **D.M. 11.12.2021**, recante modalità di attuazione dell'[**articolo 1, commi da 13 a 17, D. L. 41/2021**](#) e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19"* e successive modificazioni, con decisione del 15 ottobre 2021.

Si ricorda che non è necessario fornire **ulteriori indicazioni** relative al periodo in cui si è goduto dell'esenzione, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione legislativa, il **periodo di durata è conosciuto dai Comuni destinatari della dichiarazione**.

Fermo restando la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta 2021, restano comunque valide le **dichiarazioni già presentate** per l'anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al ricordato D.M. 30.10.2012, nel solo caso in cui i **dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo**.

Si segnala, infine, che durante l'iter parlamentare di conversione del **Decreto Semplificazioni**

fiscali è stato disposto che lo **slittamento al 31 dicembre 2022** trova applicazione anche rispetto al termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa all'anno d'imposta 2021 dovuta dagli **enti non commerciali**, ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli **organismi di investimento collettivo del risparmio**, residenti nel territorio dello Stato.